



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 137/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Stefano Grossi, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza del **19 novembre 2024**, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto in data 19/06/2024 al **n. 20821** del Registro di Segreteria, sul ricorso promosso dal sig. OMISSIS, nato a OMISSIS, rappresentato e difeso dagli

Avv.ti Matteo Del Giudice

(c.f.DLGMTT81R05A345N), p.e.c. [matteo.delgiudice@pecordineavvocatilaquila](mailto:matteo.delgiudice@pecordineavvocatilaquila.it)

[.it](mailto:roberto.soccorsi@pecordineavvocatilaquila.it), e **Roberto Soccorsi** (c.f. SCCRRT86B12A345O) - p.e.c.:

roberto.soccorsi@pecordineavvocatilaquila.it, ed elettivamente domiciliato presso

il loro studio in L'Aquila, Corso Principe Umberto n. 19;

CONTRO

- **INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Sede Provinciale di L'Aquila**, corrente alla via Corso Federico II n. 68, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; nonché,

- **INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (c.f. 80078750587), con sede in Roma alla via **Ciro il Grande** n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'**Avv. Emanuela Capannolo** (c.f. CPNMNL67E42A345R), Pec: avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it,

e con il suddetto difensore elettivamente domiciliati in L' Aquila in via dei giardini,
n. 2 presso l'Avvocatura dell'Istituto,

AVVERSO

il provvedimento del **OMISSIS/2024** rubricato “*Accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. SPT n. **OMISSIS** della Sig.ra **OMISSIS***”, e ricevuto, a mezzo raccomandata A/R, il 12.4.2024, con il quale l’INPS di L’Aquila ha richiesto in pagamento al ricorrente la somma di **€ 9.268,81** a titolo di indebito pensionistico, e per la declaratoria di irripetibilità del medesimo suddetto importo.

Visto il Codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114;

Esaminati il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato il 25/06/2024 e notificato alla controparte, il ricorrente ha affermato di essere erede/coerede della sig.ra **OMISSIS** (*ex* insegnante presso istituti scolastici pubblici), deceduta in data **OMISSIS/2019** e, sino ad allora, titolare della pensione di reversibilità del proprio coniuge, sig. **OMISSIS** (anch’egli dipendente pubblico), scomparso l’**OMISSIS/**.1982.

In data 12.4.2024 il ricorrente, nel proprio ricorso, ha dichiarato di aver ricevuto un provvedimento amministrativo con il quale la Sede INPS di L’Aquila gli ha comunicato che: “*per il periodo dal **OMISSIS/** 2012 al **OMISSIS/** 2014 sulla pensione cat. SPT n. 0**OMISSIS** della sig.ra **OMISSIS**, eliminata per decesso della titolare, è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 9.268,81*”. A sostegno di tale determinazione l’Ente di previdenza sociale si sarebbe limitato a sostenere soltanto che alla madre del ricorrente “*è stata corrisposta indennità integrativa*

speciale non spettante”. In questo senso l’INPS ha richiesto in pagamento, al (solo)

sig. **OMISSIS**, quale erede della sig.ra **OMISSIS**, la complessiva somma di €. **9.268,81** dalla stessa indebitamente percepita. Tale importo, ad avviso del ricorrente sarebbe irripetibile.

Dopo aver eccepito sull’intervenuta prescrizione dell’azione di recupero dell’INPS, e dato atto della normativa vigente in materia che consentirebbe di ritenere non dovuta la restituzione dell’indebito pensionistico che gravava sulla pensione di reversibilità del proprio genitore, il ricorrente ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare l’irripetibilità dell’indebito pensionistico richiesto dall’INPS di L’Aquila con il provvedimento impugnato, ovvero, in via meramente subordinata, di ridurlo proporzionalmente nei limiti della quota di eredità della pensionata defunta devoluta al ricorrente. Il tutto con vittoria di onorari e spese generali.

2. Con successivo decreto datato 27 giugno 2024, comunicato alle parti, questo Giudice ha disposto la trattazione della causa per il 19 novembre 2024.

3. Con memoria difensiva dell’8 novembre 2024, si è costituito in giudizio l’Istituto di Previdenza Sociale -INPS- che ha chiesto di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e, in subordine, di dichiarare il ricorrente tenuto a restituire l’indebito pro quota, con ogni conseguenza di legge con riferimento alle spese di lite. Sostanzialmente l’Istituto riferisce che esisteva un indebito sulla pensione di reversibilità della madre del ricorrente, cat. SPO, che, a quell’epoca, ammontava ad € 14.136,89 e che, dal mese di luglio 2014, sarebbe stata effettuata una trattenuta pari al 20 per cento della pensione citata di reversibilità. Da luglio 2014, perciò, l’INPS ha iniziato ad effettuare il recupero della citata somma di € 14.136,89 sulla pensione di reversibilità, recupero mai contestato dalla sig.ra

OMISSIS, che sarebbe proseguito mensilmente fino alla morte della stessa, ossia fino al mese di ottobre 2019. Contrariamente a quanto eccepito, l'indebito residuo sarebbe, e continua ad essere, ripetibile nei confronti dell'erede sia perché la *de cuius* non lo aveva mai contestato (così riconoscendone la fondatezza e la legittimità), sia perché risulterebbe irrilevante l'assenza di dolo in capo all'*accipiens*, che non costituisce una regola generalizzata in materia di ripetibilità dell'indebito medesimo. L'Istituto ha aggiunto che buona parte dell'indebito detto era stato già restituito dalla sig.ra **OMISSIS** mediante le trattenute operate dall'Istituto, e che si tratterebbe di un debito ereditario, per il quale l'erede è comunque tenuto alla restituzione, giacché subentra nella posizione giuridica del dante causa. L'erede succede, infatti, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al *de cuius*.

4. Nell'udienza del 19 novembre 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza sig.ra Di Vincenzo Giuliana, non essendo pervenute altre istanze o note scritte, così ricostruito succintamente lo stato degli atti, presente il ricorrente, a mezzo degli avv.ti Soccorsi e Del Giudice, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamando la giurisprudenza favorevole di questa Corte in materia, e affermando la sussistenza del suo diritto all'irripetibilità delle somme richieste, presente l'Avv. Capannolo, per l'Inps, che si è riportata alle conclusioni contenute nelle memorie depositate, chiedendone il rigetto, insistendo nella propria ricostruzione giuridica dei fatti;

5. La causa, dunque, è stata trattata e decisa con deposito della sentenza in Segreteria.

Considerato in

DIRITTO

1. Va preliminarmente rilevato che l'indebito in contestazione è scaturito da un'erronea applicazione dell'indennità integrativa speciale, la quale è risultata erroneamente applicata dall'Ente previdenziale sulla pensione di reversibilità goduta dalla sig. **OMISSIS**, deceduta il **OMISSIS**/2019. Tale errore ha determinato la corresponsione di una pensione di reversibilità a favore della Sig.ra **OMISSIS** diversa da quella spettante per il periodo **OMISSIS**.2012 – **OMISSIS**.2014, determinando un indebito sulla sua pensione di reversibilità, cat. SPO, ammontante ad **€ 14.136,89**.

All'esito di tale verifica, posta in essere dall'Istituto, dal mese di luglio 2014, sarebbe stata effettuata una trattenuta pari al 20 per cento sulla citata pensione di reversibilità della **OMISSIS**. Risulta in atti che, pertanto, dal luglio 2014, l'INPS ha iniziato ad effettuare il recupero della somma di € 14.136,89 sulla pensione di reversibilità, recupero mai contestato dalla sig.ra **OMISSIS**, che è proseguito mensilmente fino alla morte della stessa, ossia fino al mese di ottobre 2019. Risulta, infatti, dai relativi cedolini di pensione, che sulla pensione cat. SPT era già stata trattenuta, dal 2014 fino all'ottobre 2019, una somma pari ad **€ 4.868,08**.

Con la contestata comunicazione del 29.03.2024, pertanto, al ricorrente è stato chiesto di restituire **€ 9.268,81**, cioè l'indebito residuo, non restituito dalla signora **OMISSIS**

2. In via preliminare, occorre scrutinare l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente circa la tardività dell'azione di recupero da parte dell'Inps.

Tale doglianza non è accoglibile in quanto l'azione non risulta tardiva dal momento che è di tutta evidenza che la somma di **€ 9.268,81**, residuo dell'indebito all'ottobre 2019 e della quale l'Istituto chiede la restituzione, è stata richiesta all'erede **OMISSIS** con il provvedimento impugnato in questa sede, datato

OMISSIS/2024, e, pertanto, non risulta maturata alcuna prescrizione e l'azione risulta tempestiva.

3. Passando al merito, il ricorso merita di essere accolto.

Il ricorrente ritiene che sul versante delle pensioni erogate dalla Gestione Pubblica dell'INPS, l'art. 206 del D.P.R. n. 1092/73 prevede una deroga al generale principio della ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., in forza della quale *“nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato”*.

Tale deroga la si riviene, anche nell'art. 1, co. 263, della legge n. 662/1996. L'articolo 1, comma 263, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'articolo 38, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recita: *«Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo»*. Tale norma, il cui contenuto è stato ripreso dall'articolo 38, comma 10, della legge 24 dicembre 2001, n. 448, è stata interpretata dalla giurisprudenza contabile (*ex multis* Terza Sezione centrale n. 102 del 2019; Prima Sezione centrale d'appello n. 424 del 2012; Seconda Sezione centrale d'appello n. 736 del 2016; Terza Sezione centrale d'appello n. 495 del 2017) di immediata applicazione a tutte le fattispecie di recupero di indebito nei confronti degli eredi del pensionato, perché non si combina e non fa sistema con nessun'altra norma del medesimo articolo, né con quella del requisito economico (commi 260 e 261), né con quella della salvezza dei recuperi in corso (comma 264), essendo anche indipendente dalla data di percezione o da quella di adozione del provvedimento di recupero; in altri termini, tale norma non è legata ad un particolare contesto temporale ed opera, con l'eccezione della particolare

fattispecie regolata dalla sentenza n. 18/2017/QM delle Sezioni Riunite di questa

Corte, per tutte le azioni di recupero intraprese nei confronti degli eredi del

pensionato successivamente al 1/1/1996.

Si rileva che sul punto relativo alla sussistenza di un comportamento doloso del

pensionato percipiente non risultano formulate censure da parte dell'Istituto

previdenziale, così che il Collegio ne deve prendere atto, ai fini delle richiamate

disposizioni della l. n. 662/1996.

Ai sensi dell'art. 31 C.G.C, va disposta la condanna dell'I.N.P.S. alla rifusione, in

favore del ricorrente, dei compensi di lite che si liquidano nell'importo

complessivo di € 300,00 oltre spese forfetarie (15%), C.P.A. ed I.V.A.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo - in

composizione monocratica, definitivamente pronunciando, **ACCOGLIE** il

ricorso e dichiara irripetibile l'indebito pensionistico di € 9.268,81 di cui alla nota

della Sede I.N.P.S. di L'Aquila del 29.03.2024; condanna l'I.N.P.S. al pagamento,

in favore del ricorrente, dei compensi di lite che liquida nell'importo complessivo

di € 300,00 oltre spese forfettarie (15%) C.P.A e I.V.A.

Così deciso, all'esito della Camera di consiglio del 19 novembre 2024.

Depositata in segreteria il 05/12/2024.

Il Giudice

Dott. Stefano Grossi

(firmato digitalmente)